

IL DOCENTE SI AMMALA GRAVEMENTE: PUÒ ANCORA INSEGNARE?

Una lettrice pone il quesito: qualora la persona venisse giudicata non idonea a svolgere il proprio ruolo, può comunque essere ricollocata per altri compiti. Di Paolo Bonanno



Sono un'insegnante che da circa 5 anni affronta problemi neurologici e di difficoltà di deambulazione. Mi è stata riconosciuta recentemente un'invalidità del 67 per cento. Personalmente desidero continuare ad insegnare finché ho la capacità fisica. Tuttavia vorrei capire cosa potrei fare in caso di aggravamento e quali alternative ho rispetto all'insegnamento.

Lettera firmata

Anche dopo la stipula del nuovo Contratto collettivo del Comparto Istruzione del 19 aprile 2018 continuano a trovare applicazione le norme del CCNL del personale della scuola del 29 novembre 2007 che, all'articolo 17, comma 5, dispongono che il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda **essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti** tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

Tale utilizzazione è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale (v. in proposito il Contratto integrativo stipulato in data 25 giugno 2008). Pertanto **in caso di aggravamento delle condizioni di salute**, tali da impedire permanentemente o temporaneamente di svolgere la funzione docente, ma che consentano comunque di svolgere un'altra attività lavorativa, potrà **chiedere di essere utilizzata in compiti diversi dall'insegnamento**.

L'accoglimento della richiesta avrà conseguenze diverse a seconda del **giudizio della Commissione di verifica**: infatti in caso di riconosciuta inidoneità permanente il docente potrà chiedere di essere inquadrato (art. 19, comma 12, l. 111/2011 e DM n. 79/2011) nei profili professionali di assistente

amministrativo e di assistente tecnico, presentando apposita istanza entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità permanente.


Qualora non intenda presentare tale istanza ovvero nel caso in cui, pur avendola presentata, non abbia ottenuto l'inquadramento richiesto, dovrà comunque produrre **istanza per partecipare alla mobilità intercompartimentale** (e cioè per ottenere l'inquadramento nei profili professionali di un'altra pubblica amministrazione).

Scrivimi e chiarirò i tuoi dubbi

Avresti piacere ad avere una risposta chiara alle tue perplessità come questo insegnante? Basta scrivere una mail a vitascol@giunti.it o scuolainfanzia@giunti.it mettendo nell'oggetto "**Rubrica A Norma di Legge**" indicando la propria domanda (massimo 400 battute per essere presa in considerazione) da porre. Nel giro di alcuni giorni ti sarà data risposta [sulla mia pagina blog dedicata](#).

Il servizio è riservato agli abbonati. Assieme alla domanda, nella richiesta per mail, è dunque necessario inserire anche il codice di abbonamento alle riviste **La Vita Scolastica** e **Scuola dell'Infanzia**.

Onde evitare spiacevoli equivoci, porrò dei limiti relativi alle richieste sul tema della previdenza: niente calcoli individuali, ma solo chiarimenti sulla normativa pensionistica, per non creare inutili aspettative in chi segue il blog.



Conosci le riviste **Giunti Scuola**? [Apri questo collegamento](#) e scopri le offerte dedicate a [La Vita Scolastica](#), [Scuola dell'Infanzia](#), [Nidi d'Infanzia](#) e [Psicologia e Scuola](#), oltre alla nostra [Webtv!](#)

Commenti

Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

[Entra in Giunti Scuola](#)